

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1586

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESI, CORLEONE, MATTIOLI, SCALIA, TURRONI, GALLETTI,
REALE, PAISSAN, PROCACCI, DE BENETTI, PECORARO SCANIO**

Norme per le visite di membri del Parlamento
a caserme, ospedali e infermerie militari

Presentata l'8 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGI! — I membri del Parlamento possono entrare liberamente nelle carceri, negli ospedali psichiatrici, ma le strutture militari costituiscono un tabù. È vero, qualche volta i parlamentari membri delle Commissioni difesa visitano ufficialmente questa o quella caserma, ma è facile immaginare come in queste occasioni eventuali mancanze o problematiche vengano risolte *ad hoc*. Le Forze armate e le loro strutture sono parte integrante della nazione e del territorio, i militari di leva sono in primo luogo dei cittadini: basterebbero questi assunti per dimostrare non solo l'opportunità, ma addirittura la necessità per i parlamentari di effettuare in qualsiasi momento visite. Vi è chi potrebbe accampare ragioni di sicurezza militare che impedirebbero visite « a sorpresa » da parte degli eletti in Parlamento.

È facile obiettare che problemi di sicurezza per questo tipo di visita si vengono a creare anche per gli ospedali psichiatrici o le carceri, senza che ciò abbia impedito la possibilità di effettuare tale forma di controllo ispettivo. Al di là di ciò, abbiamo cercato di recepire tale possibile obiezione, limitando la possibilità di visita alle strutture sanitarie militari da un lato (in questo caso è arduo giustificare eventuali pericoli per la sicurezza militare) e dall'altro a quelle parti delle caserme preposte al vitto, alloggio e benessere del personale.

Abbiamo inoltre incluso quei locali delle strutture militari in cui si svolgano attività esposte a rischio o dove vi siano macchinari, impianti e strutture sottoponibili a collaudi o verifiche periodiche, come del resto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8

maggio 1987, n. 266; è da notare, a tale proposito, che queste visite preventive e controlli vengono effettuati attualmente dalle unità sanitarie locali competenti per territorio e che il comma 3 del medesimo articolo 44 recita esplicitamente che tali disposizioni « si applicano anche al Ministero della difesa ».

Se il funzionario di una unità sanitaria locale può visitare tali strutture e locali, perché non può farlo un parlamentare? La presente proposta di legge prevede, inoltre, che i membri del Parlamento possano incontrarsi con i militari e le loro rappresentanze, anche non in presenza dei comandanti. La ragione è semplice: spesso problemi ed inefficienze non sono immediatamente visibili, ma possono essere riscontrati solo con un colloquio con i diretti interessati, colloquio che qualche volta dà tanto maggiori risultati quanto più non vi è la pressione psicologica costituita dalla presenza all'incontro di chi è, di fatto, il responsabile della struttura ispezionata. Anche in tale caso abbiamo previsto dei limiti oggettivi, riassumibili nel fatto che i

militari con cui il membro del Parlamento vorrebbe incontrarsi siano impegnati in attività di servizio da cui non possono essere distolti, pena il venir meno dell'efficienza del reparto stesso. In tale caso, adeguatamente motivato dall'ufficiale comandante, l'incontro semplicemente non avviene.

La presente proposta di legge prevede, infine, che il membro del Parlamento possa farsi accompagnare da una persona di sua fiducia, cosa che già avviene anche nel caso di visite alle carceri.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che oggi presentiamo va nella direzione oggettiva di avvicinare sempre di più le Forze armate alla società nel suo complesso, eliminando quella separatezza che nuoce in primo luogo alle Forze armate stesse, che giustamente spesso lamentano la poca attenzione di cui sono oggetto da parte delle istituzioni politiche e civili.

Ci auguriamo che la presente proposta di legge venga celermente esaminata e divenga quanto prima legge della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I membri del Parlamento possono in ogni momento, senza preavviso, accedere agli ospedali, alle infermerie militari ed alle caserme, limitatamente alle strutture preposte all'alloggio, al vitto ed al benessere dei militari.

2. I membri del Parlamento possono, inoltre, visitare quei locali in cui si svolgano attività o vi siano impianti sottoposti al controllo di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3. Nel corso delle visite i membri del Parlamento possono incontrare, anche non in presenza dei comandanti o di superiori gerarchici, militari di ogni grado, nonché i rappresentanti degli organismi della rappresentanza militare.

4. I comandanti dei reparti possono, per ragioni inerenti al servizio ed all'operatività del reparto, esprimere parere negativo vincolante agli incontri previsti al comma 3. In tal caso i comandanti devono documentare adeguatamente al membro del Parlamento in visita le ragioni del parere negativo.

ART. 2.

1. Nel corso della visita alle strutture di cui all'articolo 1, il membro del Parlamento è affiancato dal comandante del reparto o da un ufficiale appositamente delegato, che fornisce le informazioni e i dati richiesti.

2. I membri del Parlamento in visita possono farsi accompagnare da un esperto o da un assistente di loro fiducia.

